



**Procedura di affidamento con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n° 10 servocomandi per serrande Mod. M9220-BGC-1 ditta Johnson Controls o compatibile CIG ZDA28C2E12**

***Condizioni particolari di fornitura***

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi**:

- **“Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;**

## **ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI**

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (ex art.95, comma 4, D.Lgs n. 50/2016) e del perfezionamento del contratto.

La procedura in oggetto è stata indetta con Determinazione dirigenziale del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Tecnico n. 281 del 28/03/2019.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

**Chiarimenti e risposte a quesiti di interesse saranno inviati a tutti i soggetti invitati tramite l'applicativo MEPA, entro il giorno 18/06/2019**

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO.

## **ART. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA GARA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n° 10 servocomando per serranda Johnson Controls o compatibile mod. M9220-BGC-1, le caratteristiche sono specificate al successivo art. 9, per l'apertura/chiusura dei condotti dell'aria delle UTA.

L'importo a base d'asta è pari a 3900,00 € + IVA al 22 % per un totale di € 4.758,00, a cui dovrà essere applicato il ribasso offerto, il criterio di scelta del fornitore è quello del minor prezzo.

L'appalto è a corpo.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai Concorrenti per la redazione delle offerte e per gli altri adempimenti previsti in corso di gara.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerente ai fini della partecipazione alla procedura di gara deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

► L'iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l'oggetto della presente fornitura;

## **ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO.

**L'importo dell'offerta economica deve essere riferito all'importo complessivo della fornitura.**

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come “data limite di presentazione delle offerte” presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse. La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo: [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 50/2016.

#### **La documentazione amministrativa da presentare è la seguente:**

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): l’assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere oggetto di autodichiarazione da parte dei concorrenti mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione a sistema di tale documento firmato digitalmente. (a pena di esclusione)
2. **Cauzione provvisoria** considerato che l’importo dell’appalto rientra in quanto previsto dall’art. 36 lettera a) del D.lgs 50/2016 s.m.i., ai sensi dell’art. 93 comma 1) citato D.lgs si ritiene di non richiedere la prestazione di tali garanzie.

#### **Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione tutte le violazioni indicate nell’art. 80 del D.lgs 50/2016, in particolare si evidenzia quanto previsto al comma 5 lettera c) del citato articolo, così come modificato dal DL 135 del 14/12/2018 recante *“l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; con tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”*;

In relazione ai motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016, si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, tutte le violazioni contributive, tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p., al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell’illecito, per l’eventuale esclusione. In caso di omessa dichiarazione, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell’essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando” (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906);

- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 12 del citato art. 80, oltre a quant’altro stabilito dalla normativa vigente;

- per il contenuto delle attestazioni da dichiarare il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dal DGUE Documento di gara unico europeo;

- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), nonché agli altri soggetti indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'eventuale procuratore speciale che sottoscrive digitalmente la documentazione amministrativa e/o l'offerta e in ogni caso devono essere riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 citato in relazione al tipo di impresa o società concorrente, inclusi eventuali procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, sì da renderli assimilabili agli amministratori della società.

- in caso di partecipazione in Consorzio oppure di R.T.I., le dichiarazioni dovranno essere presentate:
  - in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
  - in caso di Consorzio ordinario già costituito di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
  - in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura;
  - in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

## **ART. 6 AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

## **ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **ART. 8 – TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE**

**Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole**, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- ⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali

fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica:  
[trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it)

- ⇒ L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

## **ART. 9 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA - E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA**

Il Fornitore si obbliga a fornire n° 10 servocomando per serranda mod. M9220-BGC-1 della ditta Johnson Controls o compatibile, avente le seguenti caratteristiche:

*servocomando rotativo 2 punti per serranda 20Nm ritorno a molla, tempo di corsa motore 150 s, tempo di corsa con molla 20 s, alimentazione 24 V ac-dc.*

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture dell'Agenzia indicate nel successivo art. 4 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento.

## **ART. 10 - CONSEGNA DELLA FORNITURA**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere **alla consegna della fornitura in un'unica soluzione per la sede di consegna, sita in Torino Via Pio VII, 9**, entro e non oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA). Le sedi di consegna e relative quantità sono indicate nella lista di fornitura e verranno confermate in sede di ordinazione.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Il documento di trasporto dovrà contenere:

- il numero RDO;
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità;

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta affidataria presso ciascuna Sede dell'Agenzia, negli orari giornalieri indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi,

## **ART. 11 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI**

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni

o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione della penali previste all'art. 7 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

#### **ART. 12 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura unica per l'intera fornitura o una per ogni sede di consegna. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- *il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)*
- *il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento*
- *il numero di RDO*
- *il numero e la data del D.D.T*
- *l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell'Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.*

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta affidataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Indipendentemente dalla sede di consegna, le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere indirizzate alla sede legale dell'Agenzia in via Pio VII, 9, 10135 TORINO.

Si rappresenta che a partire dal 31/03/2015 le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K l'Agenzia non è soggetta allo split payment.**

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo

<https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione>.

#### **ART. 13 – PENALI**

Per ogni giorno solare di ritardo nell'evasione dell'ordine di consegna rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura, la Ditta affidataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 5 delle presenti condizioni particolari di fornitura senza che la Ditta affidataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati alla Ditta affidataria per iscritto tramite fax o pec. La Ditta affidataria dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia.

#### **ART. 14 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando mediante fax o pec all'Appaltatore la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.
- d) qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale

Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta affidataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta affidataria è tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

#### **ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta affidataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta affidataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Ditta affidataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta affidataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta affidataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

II DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA STRUTTURA SEMPLICE  
Ufficio Tecnico

(Ing. Massimo Varalda)  
FIRMATO IN ORIGINALE